COMUNE DI COLLEPASSO
PROVINCIA DI LECCE
Piazza Dante, 25 – 73040 Collepasso (LE) – Tel. 0833341568 – Fax: 0833349000
SETTORE FINANZIARIO

AVVISO
IMU ANNO 2025

Scadenza prima rata IMU 2025: 16 giugno
Dichiarazione IMU 2024: presentazione entro il 30 giugno 2025

Si confermano le aliquote IMU già approvate dal Comune per l'anno 2024, anche per l'anno 2025. Come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/11/2024. Si riportano i dati di dettaglio:

Prospetto aliquote IMU - Comune di COLLEPASSO
ID Prospetto 2382 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,99%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,99%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,99%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)	0,76%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Resta invariata la modalità di versamento mediante compilazione del modello F24 (solo codice tributo Imu, con modifica dell'anno di imposta).

ESCLUSIVAMENTE per i versamenti dall'estero si procede effettuando un Bonifico Bancario sul conto di tesoreria dell'Ente.

L'IBAN su cui fare il bonifico (esclusivamente per i residenti all'estero) è: **IT06R0760116000001002417960**, il BIC è: **BPPIITRRXXX**, inserendo nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale del contribuente, indicazione dell'imposta versata con il corrispondente Codice Tributo, l'anno di riferimento, indicando che si tratta di "Acconto".

Il codice catastale del Comune di Collepasso è: **C865.**
L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a Euro 12,00.

Inviare per i successivi controlli copia del bonifico via mail all'indirizzo dell'Ufficio Tributi: ufficiotributi@comune.collepasso.le.it.

Collepasso, 13/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Gianluca VILEI

TABELLA DEL VALORE VENALE DEI TERRENI EDIFICATORI AI FINI IMU

In base alla delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2024 il valore venale dei terreni edificatori ai fini Imu, viene così determinato.

Dal 1° gennaio 2025 e per l'anno in corso, i terreni ricadenti nelle Zone "B1" e "C1" lottizzate (con P.P. approvato) beneficiano dell'abbattimento del 20% della base imponibile IMU; mentre i terreni ricadenti nelle Zone "C" –"C1" – "C2" e "B1" non lottizzate (prive di P.P.) beneficiano della riduzione del 50% del valore IMU e pertanto si riassume il tutto con la scheda di seguito riportata con le riduzioni applicate:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE Per mq.
ZONA "A"	€ 66,74
ZONA "B"	€ 66,74
ZONA "B1" NON LOTTIZZATA	€ 9,01
ZONA "B1" LOTTIZZATA (con P.P.Approvato)	€ 38,33
ZONA "B1" COMPARTO A	€ 38,33
ZONA "B1" COMPARTO B	€ 38,33
ZONA "B1" COMPARTO C	€ 38,33
ZONA "C" NON LOTTIZZATA	€ 7,22
ZONA "C1" NON LOTTIZZATA	€ 7,22
ZONA "C1" LOTTIZZATA (con P.P. Approvato)	€ 38,33
ZONA "C1" COMPARTO 1	€ 38,33
ZONA "C1" COMPARTO 2	€ 38,33
ZONA "C1" COMPARTO 3	€ 38,33
ZONA "C2" NON LOTTIZZATA	€ 7,04
ZONA "D" NON LOTTIZZATA	€ 3,43
ZONA "D" AREA P.I.P.	€ 7,11